

Sentenza n. 1707 del 10 novembre 2004

Udienza pubblica del

Presidente f.f. ed est. dott. Luigi Ranalli

TESTO:

“SENTENZA

sui seguenti ricorsi riuniti:

1) n.63 del 2002 proposto da \*\*\* e \*\*\*, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Gaetani ed elettivamente domiciliati in Ancona, Via Fazioli n.8, presso l'avv. Aristide Grassini;

contro

il COMUNE di RECANATI, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Cingolani ed elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale;

per l'annullamento

delle deliberazioni 21.2.2001 n.52 e 27.10.2001 n.252 della Giunta comunale di Recanati;

2) n.385 del 2002 proposto da \*\*\* e \*\*\*, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Gaetani ed elettivamente domiciliati in Ancona, Corso Mazzini n.156, presso l'avv. Giulia Cinesi;

contro

il COMUNE di RECANATI, in persona del Sindaco pro-tempore, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

per l'annullamento

della deliberazione 11.4.2002 n.56 della Giunta comunale di Recanati;

e per la condanna

dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti con cui sono stati proposti motivi aggiunti di impugnazione;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Recanati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore, alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004, il Cons. Luigi Ranalli;

Uditi l'avv. Gaetani per i ricorrenti e l'avv. Cingolani per il Comune resistente;

Visto il dispositivo n.25, pubblicato in data 22 ottobre 2004, ai sensi dell'art.23/bis, VI comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

...OMISSIS...

#### DIRITTO

I.- Ai sensi dell'art.52 del R.D. 17 agosto 1907, n.642, richiamato dall'art.19 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, i due ricorsi vanno riuniti ai fini della decisione con unica sentenza, attesa l'evidente connessione oggettiva e soggettiva.

II.- Il Collegio considera preliminarmente fondata l'eccezione di irricevibilità del ricorso n.63/2002, diretto all'annullamento delle deliberazioni 21.2.2001 n.52 e 27.10.2001 n.252, con cui la Giunta comunale di Recanati ha, rispettivamente, approvato il progetto preliminare ed il progetto definitivo del parcheggio in via Dalmazia, in quanto il ricorso, direttamente notificato al Comune tramite Ufficiale giudiziario il 29.12.2001, è stato depositato nella Segreteria del Tribunale il 16.1.2002, cioè oltre il termine di 15 giorni dall'intervenuta notifica.

Infatti, diversamente da quanto dedotto nella successiva memoria difensiva, l'art.23/bis, II comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dall'art.4 della legge 21 luglio 2000, n.205, nella parte in cui dispone la riduzione a metà dei termini processuali nelle materie ivi elencate, si applica anche al deposito del ricorso (Cons.St., Sez.V, 25 febbraio 2003, n.1074), il cui termine di 30 giorni è, quindi, a 15 nella presente materia del

contendere, né è ravvisabile un errore scusabile ai fini della remissione in termini, trattandosi di abbreviazione temporale da tempo in vigore e, per di più, confermativa, per quanto riguarda il ridotto termine di deposito del ricorso in questa materia del contendere, dell'art.19 del D.L. 25 marzo 1967, n.67, come convertito dalla legge 23 maggio 1997, n.135.

Il ricorso n.63/2002 è, dunque, irricevibile.

III.- Con il ricorso n.385/2002 è stata impugnata la deliberazione 11.4.2002 n.56 con cui la Giunta comunale di Recanati ha approvato il progetto esecutivo del parcheggio, affermando nelle premesse di averne modificato i confini stralciando l'area di proprietà dei ricorrenti, in quanto qualificata dal P.R.G. vigente come "zona residenziale a capacità insediativa esaurita".

Per il progetto esecutivo sono stati sostanzialmente dedotti, anche se con diversa e più ampia formulazione, gli stessi motivi di gravame già dedotti per il progetto definitivo (necessità della variante urbanistica, violazione degli *standards*, violazione delle distanze ed erronea determinazione dell'indennità di esproprio).

Tanto premesso, rileva però il Collegio che la disposta modifica al progetto definitivo apportata dall'Amministrazione comunale con il progetto esecutivo, proprio perché consistente nello stralcio (più o meno completo) dall'area qualificata come zona residenziale a capacità insediativa esaurita, non costituisce neppure di fatto una nuova approvazione dell'intero progetto definitivo: di conseguenza, poiché con il ricorso in esame non sono dedotti vizi di legittimità direttamente ed effettivamente attinenti alla parte in cui il progetto definitivo è stata modificato, i suindicati gravami sono da considerare inammissibili, essendo le contestate scelte progettuali e procedurali già tutte effettuate dall'Amministrazione comunale con il progetto definitivo, a sua volta atto presupposto e non validamente impugnato per il motivo in precedenza indicato.

Il ricorso n.385/2002 va, dunque, dichiarato inammissibile e, di conseguenza, va respinta la domanda di risarcimento danni contestualmente proposta.

Ugualmente inammissibili sono i motivi aggiunti al ricorso n.385/ 2002, proposti con l'atto depositato il 24.6.2002, in quanto la relazione tecnica impugnata, con i relativi allegati, non è, ad avviso del Collegio, atto amministrativo integrativo o modificativo dei progetti approvati, dal momento che la sua finalità, come risulta espressamente dall'oggetto, è esclusivamente difensiva, cioè costituisce una replica alle censure di legittimità effettuate nel ricorso come sopra proposto.

A parte la tempestività dell'impugnazione, infondati sono da valutare, infine, gli ulteriori motivi aggiunti al ricorso n.385/2002, proposti con l'atto depositato il 10.1.2004, in quanto nella fattispecie non è configurabile alcuna "occupazione usurpativa" quale presupposto della dedotta illegittimità degli atti con cui il Comune ha determinato l'indennità di esproprio, dal momento che sussiste la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere necessarie alla realizzazione del contestato parcheggio e l'impugnazione del relativo provvedimento risulta irricevibile per il motivo in precedenza evidenziato dal Collegio.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.”

-----  
La sentenza n.1708 del 2004 dichiara il ricorso improcedibile per sopraggiunto difetto d'interesse.